

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 879-B)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 5^a Commissione permanente (Finanze e Tesoro)
del Senato della Repubblica nella seduta del 9 giugno 1960
modificato dalla 6^a Commissione permanente (Finanze e Tesoro)
della Camera dei deputati nella seduta del 5 ottobre 1960
(V. Stampato n. 2247)*

d'iniziativa del senatore BUSSI

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
L'11 OTTOBRE 1960

**Modifica dell'articolo 4 della legge 12 maggio 1949, n. 206, contenente norme
per la deduzione di passività agli effetti dell'imposta di successione**

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Articolo unico.

L'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 12 maggio 1949, n. 206, viene così modificato:

« Le dichiarazioni di debito rilasciate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, dall'Istituto assistenza malattia, dall'Istituto nazionale delle assicurazioni infortuni, dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, dal Servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura e dalla Cassa nazionale impiegati agricoli e forestali, ai sensi e per gli effetti di cui al successivo articolo 48, sono considerate come rilasciate da pubbliche Amministrazioni ».

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo unico.

Identico.

« Le dichiarazioni di debito rilasciate da istituti ed enti di diritto pubblico ai quali sia affidata la gestione di forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale, ai sensi e per gli effetti di cui al successivo articolo 48, sono considerate come rilasciate da pubbliche Amministrazioni ».